

CITTA' DI BONDENO

PROVINCIA DI FERRARA



REGOLAMENTO COMUNALE

per

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

(Denominazione comunale di origine)

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio
- Art. 5 - Segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro
- Art. 6 - Commissione
- Art. 7 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 8 - Revoca o sospensione della concessione
- Art. 9 - Struttura organizzativa
- Art. 10 - Iniziativa comunale
- Art. 11 - Tutele e garanzie
- Art. 12 - Attività di coordinamento
- Art. 13 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 14 - Istituzione di uno spazio dedicato in Biblioteca, sul sito web comunale e presenza nei mass media
- Art. 15 - Norme finali

Articolo 1 **Finalità**

1. La Città di Bondeno, di seguito denominata Comune, individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale volto alla conservazione del proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, effettua le attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la sua attuazione.
3. Con riferimento all'art. 3 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese del territorio bondenese o di quelle che si avvalgono di prodotti agro-alimentari prodotti nel medesimo.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed effettua attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Articolo 2 **Ambito dell'Intervento Comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in relazione:
 - a) alle indagini conoscitive finalizzate ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di specifiche e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni riguardanti le produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) all'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento nel rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) al rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che sarà predisposto ed approvato con delibera di Giunta Comunale, al fine di attestare e diffondere l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare;
 - d) all'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
 - e) all'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

f) alla promozione e al sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari.

Articolo 3 **Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 9, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

Articolo 4 **Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O.-Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici della Città di Bondeno nel settore agro-alimentare, per i quali si è conclusa positivamente la valutazione della commissione.

2. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

3. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso marchio risulta di esclusiva proprietà comunale.

Articolo 5 **Segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dal successivo art.6. La Commissione predisporrà una scheda identificativa "disciplinare di produzione" del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. La Giunta Comunale con propria deliberazione approva quanto predisposto dalla commissione e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Una volta iscritti nel registro De.C.O., i prodotti tipici possono fregiarsi del logo "De.C.O.", completato dal relativo numero d'iscrizione.

Articolo 6 **Commissione**

1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 3 è composta da:

- Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
- n. 2 esperti del settore agro-alimentare e gastronomico locale;
- n.1 consigliere di maggioranza;
- n.1 consigliere di minoranza.

2. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata

professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

3. Funge da segretario il responsabile del Settore a cui è demandata la competenza in materia di promozione del territorio o suo delegato.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i componenti della Commissione.

7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

Articolo 7 **Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. La Città di Bondeno, proprietaria del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, corredata da apposita autocertificazione, attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione, al Comune per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del settore a cui è demandata la competenza in materia di promozione del territorio comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

6. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Articolo 8 **Revoca o sospensione della concessione**

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del settore a cui è demandata la competenza in materia di promozione del territorio, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 6, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Articolo 9

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di cui al vigente organigramma.

Art. 10

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima diffusione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Articolo 11

Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune stesso è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 12

Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Articolo 13

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa, o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP il Comune sosterrà l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O da piu' di 5 anni.

Art. 14

Istituzione di uno spazio dedicato in Biblioteca, sul sito web comunale e presenza nei mass media

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web comunale e si procederà alla pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, tradizionale o digitale (a titolo esemplificativo, social network, rubriche di settore, applicazioni per dispositivi mobili.).

Articolo 15
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

* *
*